



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

**Capitolato di gara per l'affidamento in concessione, in due lotti distinti, di spazi presso alcune sedi dell'Università degli studi di Palermo - fra le quali Polo territoriale universitario della Provincia di Agrigento in via Ugo la Malfa, 1- per l'installazione di complessivi n. 12 apparecchi automatici per la distribuzione di bevande e di snack preconfezionati.**

## **Premesse**

Le informazioni contenute nel presente documento costituiscono la base per la formulazione di un'offerta.

L'affidamento di cui al presente Capitolato si rivolge ad Operatori economici in grado di assicurare la massima qualità, efficacia ed efficienza di gestione nonché di garantire elevati livelli di erogazione del servizio richiesto.

## **Art. 1 – Descrizione dell'affidamento**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione di spazi presso alcune sedi dell'Università degli studi di Palermo quali la Scuola delle Scienze di Base e Applicate sita in Palermo, Via Archirafi nn. 18, 28, 32 e 34, la Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale, Via Giovanni Pascoli n. 6 (Corsi di Studio in Scienze Motorie), e presso il Polo territoriale universitario della Provincia di Agrigento, via Ugo La Malfa n. 1. La prestazione principale è quella relativa alla somministrazione di alimenti e bevande.

## **Art. 2 – Sedi di erogazione del servizio**

Si indicano di seguito i siti di installazione concernenti la presente procedura:

### **Lotto 1:**

- n. 2 distributori (n. 1 distributore automatico di caffè e bevande calde e n. 1 distributore automatico di snack/bevande fredde), presso la Scuola delle Scienze di Base e Applicate - Dipartimento Stebicef (Sezione Biologia Animale e Antropologia Biologica) - Via Archirafi n. 18;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- n. 2 distributori (n. 1 distributore automatico di caffè e bevande calde e n. 1 distributore automatico di snack/bevande fredde), presso Scuola delle Scienze di Base e Applicate, Via Archirafi n. 28;
- n. 2 distributori (n. 1 distributore automatico di caffè e bevande calde e n. 1 distributore automatico di snack/bevande fredde), presso Scuola delle Scienze di Base e Applicate - Dipartimento Stebicef (Sezione Chimica Farmaceutica) - Via Archirafi n. 32;
- n. 2 distributori (n. 1 distributore automatico di caffè e bevande calde e n. 1 distributore automatico di snack/bevande fredde), presso Scuola delle Scienze di Base e Applicate - Dipartimento Matematica e Informatica - Via Archirafi n. 34;
- n. 2 distributori (n. 1 distributore automatico di caffè e bevande calde e n. 1 distributore automatico di snack/bevande fredde), presso Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale (Corsi di Studio in Scienze Motorie) – Via Pascoli n. 6;

### **Lotto 2:**

- n. 2 distributori (n. 1 distributore automatico di caffè e bevande calde e n. 1 distributore automatico di snack/bevande fredde), presso alcuni locali della sede di villa Genuardi del Polo territoriale Universitario della Provincia di Agrigento in via Ugo La Malfa snc.

### **Art. 3 – Durata e consegna**

Il contratto avrà la durata di 36 mesi naturali e consecutivi che decoreranno a far data dalla data di stipula del contratto. La consegna dei luoghi, che sarà oggetto di apposito verbale in contraddittorio fra l'operatore economico aggiudicatario e il responsabile del sito in cui saranno installate i distributori o suo delegato, avverrà entro dieci giorni dalla stipula del suddetto contratto.

### **Art. 4 – Corrispettivo**

Il Concessionario verserà, in un'unica soluzione, all'Università degli Studi di Palermo un canone annuo oltre IVA, nella misura determinatasi in sede di aggiudicazione. Il predetto versamento sarà preceduto dall'invio da parte dell'Università di un richiesta di pagamento.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il relativo versamento del canone dovrà avvenire entro giorni 10 dalla richiesta. Una volta ricevuta comunicazione dell'avvenuto pagamento all'indirizzo mail in seguito comunicato – corredata da apposita copia dello stesso - l'operatore economico riceverà regolare fattura. In relazione alle spese connesse all'utenza di energia elettrica, il concessionario verserà all'amministrazione universitaria, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rimborso di € 1,50 + IVA al giorno relativamente alla macchina erogatrice di bevande fredde e un ulteriore rimborso di € 2,20 + IVA al giorno per la macchina erogatrice di snack/bevande e di bevande calde.

### **5 – Prescrizioni e ulteriori aspetti economici.**

L'operatore economico concessionario dovrà nominare un responsabile del servizio di pulizia che opererà previa intesa col responsabile del sito o con un suo delegato.

Il concessionario sarà responsabile, in via esclusiva, dell'osservanza delle norme in materia di igiene, di raccolta e smaltimento rifiuti, di rispetto ambientale e di conservazione del decoro nell'area di pertinenza dei distributori.

Inoltre lo stesso è tenuto ad utilizzare prioritariamente prodotti agro-alimentari di riconosciuta qualità organolettica e nutrizionale. Al riguardo il concessionario dovrà fornire elenco dettagliato dei prodotti che vorrà mettere in vendita.

E' fatto espresso divieto di utilizzare gli spazi concessi per attività differenti rispetto a quelle oggetto della concessione di che trattasi nonché di apportare modifica alcuna alle strutture, agli impianti ed alle pertinenze relative agli spazi concessi.

E' espressamente vietata l'erogazione di bevande alcoliche.

I prezzi praticati dovranno essere riferiti ai listini in vigore e depositati presso la locale CC.I.AA. per la vendita al pubblico di prodotti simili, sui quali dovrà essere applicato uno sconto del 10%.

Con riguardo alle sedi relative alla Scuola delle Scienze di Base e Applicate, qualora il concessionario intendesse installare un numero di erogatori più elevato rispetto a quello minimo sopra riportato, dovrà formulare espressa richiesta, tenendo presente che, per ogni apparecchio installato in aggiunta, l'importo del canone determinatosi in sede di offerta dovrà essere aumentato di € 1.600,00 + IVA (annui). Ciò in ragione del



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

movimentazione studentesca insistente *in loco*. L'eventuale autorizzazione al maggior numero di erogatori da installare sarà subordinata all'assenso del Responsabile del sito (che l'Università acquisirà prima della stipula del contratto ovvero della integrazione dello stesso) e, in ogni caso, il rifiuto non potrà essere invocato dall'operatore economico per svincolarsi dalla propria offerta.

Analogamente, sempre con riferimento alla sopra citata Scuola, l'Università potrà imporre una diminuzione delle apparecchiature; in tale ipotesi, il concessionario corrisponderà un canone detratto di € 1.600,00 + IVA (annui) per ogni apparecchiatura in meno.

Fatte salve le condizioni sopra indicate, sarà dovuto un importo di € 1.000,00 + IVA (annui) per ciascun distributore richiesto in aggiunta rispetto alla sede della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale, Via Giovanni Pascoli n. 6 (Corsi di Studio in Scienze Motorie), e di € 800,00 + IVA (annui) per la sede del Polo territoriale universitario della Provincia di Agrigento, via Ugo La Malfa n. 1.

In caso di diminuzione del numero delle apparecchiature imposto dall'Università, il concessionario corrisponderà un canone detratto dell'importo di € 1.000,00 (annui) per la sede della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale, Via Giovanni Pascoli n. 6 (Corsi di Studio in Scienze Motorie), e di € 800,00 (annui) per la sede del Polo territoriale universitario della Provincia di Agrigento, via Ugo La Malfa n. 1.

### **6 - Penali e clausola risolutiva espressa**

L'Università si riserva di applicare le penali del presente articolo, in particolare nei seguenti casi di inadempienza:

- a) mancato/ritardato versamento delle somme a titolo di corrispettivo rispetto al termine come sopra indicato;
- b) mancata nomina del responsabile del servizio di pulizia incaricato di operare previa intesa col responsabile del sito o con un suo delegato;
- c) mancato rispetto della scontistica del 10% su prezzi praticati che dovranno essere riferiti ai listini in vigore e depositati presso la locale CC.I.AA;
- d) mancato versamento del rimborso connesso alle spese connesse all'utenza di energia elettrica rispetto al termine indicato alla relativa richiesta;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- e) mancata osservanza delle norme in materia di igiene, di raccolta e smaltimento rifiuti, di rispetto ambientale e di conservazione del decoro nell'area di pertinenza dei distributori;
- f) mancato utilizzo, in via prioritaria, di prodotti agro-alimentari di riconosciuta qualità organolettica e nutrizionale;
- g) mancata osservanza del divieto di erogazione di bevande alcoliche;
- h) utilizzo degli spazi concessi per attività differenti rispetto a quelle oggetto della concessione di che trattasi;
- i) violazione dell'obbligo di non apportare modifica alcuna alle strutture, agli impianti ed alle pertinenze relative agli spazi concessi.

In ogni caso, l'Università contesterà per iscritto l'inadempienza al concessionario comunicandogli l'applicazione della penale e assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione per presentare motivata opposizione scritta.

Scaduto il termine di cui sopra, senza che venga presentata motivata opposizione ovvero laddove la stessa sia ritenuta infondata dall'Amministrazione, l'Università provvederà senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo ad incamerare l'importo dovuto dal deposito cauzionale che dovrà, pertanto, essere immediatamente reintegrato da parte del concessionario.

La procedura di contestazione sopra indicata, sarà seguita dall'Amministrazione per ciascuna delle ipotesi citate alle precedenti lettera da a) a i). Il valore di ciascuna delle penali indicate è di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

La reiterazione delle citate inadempienze per oltre 3 (tre) volte comporterà il diritto per l'Università di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c e di incamerare la cauzione definitiva di seguito indicata senza bisogno alcuno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, fatte salve le ulteriori richieste di danni. Non spetterà al concessionario, in caso di risoluzione del contratto, alcun indennizzo, per nessun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, lo stesso ha l'obbligo di effettuare il pagamento di quanto dovuto fino a quel momento ed è tenuto al risarcimento di tutti i



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

danni derivanti dall'inadempimento a causa della risoluzione, fra cui il rimborso dei maggiori costi derivanti all'Università dalla necessità di provvedere in altro modo alle prestazioni oggetto della concessione.

Nei casi in cui le citate inadempienze abbiano un valore economico, gli importi relativi saranno parimenti sommati a quello della penale applicata. E' fatta espressa riserva di richiedere al concessionario l'eventuale maggior danno arrecato all'Università.

### **ART. 7 – Sicurezza, igiene e prevenzione**

Nessuna responsabilità, ad alcun titolo, potrà essere attribuita all'Università in caso di incidenti, di ogni natura e genere, eventualmente accaduti ai fruitori del servizio ovvero al personale impiegato dal concessionario qualora dovuti a responsabilità attribuibile a quest'ultimo.

Il Concessionario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione del servizio si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne dell'Università in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. Il Concessionario è l'unico responsabile di tutti i danni causati o subiti nell'esercizio delle attività oggetto della concessione.

### **Art. 8 - Personale addetto al servizio**

Il Concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico ogni onere e spesa per il pagamento delle retribuzioni, di tutti i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e per ogni altro onere inerente al rapporto di lavoro instaurato tenendo, in ogni caso, indenne l'Università degli Studi di Palermo. In caso di inottemperanza, dopo un primo avviso scritto inviato per raccomandata, potrà essere disposta la risoluzione del contratto.

E' fatto obbligo al concessionario di vigilare sull'irrepremissibilità della condotta del proprio personale che sarà adibito al servizio di che trattasi. L'Università, nell'interesse del servizio, potrà formulare apposita motivata richiesta di allontanamento e di immediata





## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

sostituzione delle unità di personale non ritenute adeguate all'espletamento dei servizi affidati.

### **Art. 8 –Coperture assicurative**

Il Concessionario, prima dell'avvio del servizio, dovrà dimostrare il possesso di apposita polizza assicurativa che copra eventuali danni derivanti a persone o cose dal cattivo funzionamento delle apparecchiature installate.

### **Art. 9 - Restituzione degli spazi e corrispettivo del periodo transitorio**

Alla scadenza del contratto, ovvero nel caso di rilascio anticipato per fatto e causa attribuibile al concessionario, sarà obbligo dello stesso liberare gli spazi concessi.

Qualora, per fatti dell'operatore economico, la disinstallazione delle apparecchiature non avvenisse nel termine di giorni 5 a decorrere dalla data di scadenza del termine finale, il concessionario dovrà corrispondere un corrispettivo che verrà commisurato al periodo di occupazione successiva alla scadenza del contratto, da calcolare considerando quale parametro di riferimento quanto risultante in sede di aggiudicazione.

### **Art. 10 - Oneri e spese contrattuali**

A carico del concessionario graveranno le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione.

### **Art. 11- Norme applicabili**

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del Codice Civile.

### **Art. 12 - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Palermo. E' esclusa la competenza arbitrale.

### **Art. 13 - Tutela della Privacy**



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Ai sensi D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che dei dati in possesso dell'Amministrazione non verrà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.

Allo stesso modo l'aggiudicatario si impegna ad un trattamento dei dati nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, esclusivamente per le finalità connesse con l'esecuzione della fornitura e la gestione dei servizi connessi.

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Calogero Schilleci

